

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023/2024 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELL' A.T.C. N° 5 CREMONA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP Val Padana.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

In relazione al Regolamento della Commissione (UE) n. 2021/57 del 21.01.2021, che disciplina l'utilizzo e la detenzione di munizioni in piombo nelle zone umide, si rinvia alla circolare applicativa interministeriale del MASE e del MASAF del 9.02.2023, in allegato al presente provvedimento.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016, tranne che per il Cinghiale, per il quale il risarcimento del danno alla specie è stato rideterminato dalla D.G.R. 5270 del 23/09/2021:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
- e) € 500,00 per ogni cinghiale;
- f) € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
STARNA	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
LEPRE COMUNE	Dal 17.09.2023 al 30.11.2023	1	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
FAGIANO	Dal 17.09.2023 al 31.12.2023	2	Non previsto	Possibilità di chiusura anticipata su richiesta formale e motivata tramite monitoraggio degli ATC
VOLPE	Dal 17.09.2023 al 31.01.2024	2	Non previsto	Dal 02.12.2023 al 31.01.2024, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo con l'ausilio del cane, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente autorizzate con decreto della struttura AFCP Val Padana, su richiesta dell'ATC formalizzata entro il 15.11.2023

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2023/2024 **dal 19.08.2023 al 14.09.2023** compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore limitazione: **divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile, maggio e giugno, anche nei mesi di gennaio e febbraio.**

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Dal 17.09.2023 al 30.09.2023 compreso, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 12.00. Dopo le ore 12.00, la caccia vagante è consentita alla sola migratoria e nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane. Tali disposizioni non si attuano negli istituti a iniziativa privata (AFV e AATV) e per la caccia da appostamento fisso. In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X relativo alla specie prelevata.

Dal 02.12.2023 la caccia con il cane da seguita è vietata per consentire le catture e immissioni della lepre comune. Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, **nell' ATC 5 dal 01.01.2024, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua di seguito elencati:**

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46);
- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda);
- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta).

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 05.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree poste in sponda destra e sinistra del fiume Po, nonché delle aree poste a confine tra il territorio cremonese e mantovano, attraversate dal Canale Ceriana, viene attuata sulla base degli accordi stipulati tra gli ATC del territorio cremonese e degli altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia.

5. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE DEI SITI NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12/7/2023.

Nel mese di **gennaio 2024**, in tutte le ZPS di seguito indicate:

IT20A0008 Isola Uccellanda (Parco Oglio Nord – zona Azzanello)

IT20A0501 Spinadesco

la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica.

Ambito Territoriale di Caccia n°5 – p.zza G.Marconi,11 – C.P. n° 86 - 26015 SORESINA (CR)

in esecuzione alla Legge 157/92 e L. R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni

C.F. : 92003730196 - tel/fax 0374.343685 – cell 333.1738397 –

www.atc5cremona.it - E-mail : info@atc5cremona.it pec: atc5cremona@pec.lockmail.it

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy e a richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi del D.Lgs. 101/18 di adeguamento al GDPR-Regolamento Ue 2016/679, scaricabile anche dal sito www.atc5cremona.it